

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 43, comma 1 – quinquies della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – in vigore dal 13 agosto 2012.

Art. 3 - Potestà statutaria e regolamentare (1)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
 - d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) - In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 4 - Vigilanza (1)

1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:
 - a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
 - b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) - In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 4-bis - Vigilanza amministrativo-contabile (1)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.
2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) – In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 5 - Scioglimento dei consigli (1)